

**I.C.I. – AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE
(RICORRENTE COMOGLIO ORESTE) – NOMINA LEGALE**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 25.11.2004 si è svolta davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Torino l'udienza relativa all'appello proposto contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Biella n. 171/01/2003, relativa al ricorso presentato in materia di Imposta Comunale sugli Immobili dal Sig. COMOGLIO Oreste, contro atti impositivi emessi per gli anni d'imposta 1999 e 2000;

DATO atto che i suddetti atti hanno ad oggetto il recupero della maggiore imposta accertata per fabbricati in corso di accatastamento (quindi dichiarati dal contribuente con rendita "presunta") e classati dal catasto nel corso dell'anno 1999 (oltre all'accertamento d'ufficio di tre unità immobiliari mai dichiarate né pagate dal contribuente, classate sempre nell'anno 1999), e trovano legittimazione negli artt. 11 comma 1 ult. periodo del D. Lgs.vo 504/92 e nell'art. 74 comma 3 della L. 342/2000;

VISTA la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino, sez. n. 4, n. 35/4/04 del 25.11.2004, con la quale è stata confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Biella e quindi l'appello proposto dal Comune è stato respinto, sulla base di una presunta incompatibilità dell'art. 74 della L. 342/2000 - applicato dal Comune - con le disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), come già rilevato dai giudici di primo grado, ed in particolare con l'art. 3 comma 1 dello Statuto, che "stabilisce in forma inequivocabile e definitiva il principio generale della irretroattività delle norme tributarie";

RITENUTO di dover proporre ricorso per Cassazione avverso alla suddetta sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino; deve infatti ritenersi insussistente il lamentato contrasto dell'art. 74 comma 3 della L. 342/2000 con lo Statuto dei diritti del contribuente, così come precisato dalla Corte di Cassazione, in particolare nelle sentenze n. 5745/05, 5746/05, 5750/05 e 5564/05 relative a procedimenti diversi instaurati dal Comune di Biella e nelle quali si legge che "privo di fondamento è il presunto contrasto del disposto del medesimo art. 74 con l'art. 3 L. 212/2000 (cosiddetto Statuto del contribuente)";

VISTI i decreti legislativi n.545/92 e n.546/92;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs.vo 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.vo 267/2000;

CON voti favorevoli, unanimi, palesi;

D E L I B E R A

1. Di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Biella davanti la Corte di Cassazione nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino in premessa citata;

2. Di affidare la difesa e la rappresentanza del Comune nei giudizi di cui trattasi all'Avv. Raimondo FULCHERI, con studio in Biella, Via Arnulfo n. 22, ed all'Avv. Marco MASCI, con studio in Roma, Via Bolzano n. 28, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dando mandato al Sindaco di rilasciare le relative deleghe;
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Economico Finanziario per l'impegno di spesa;
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

=====